



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 24 DEL 28.11.2011

Anno 2011 giorno 28 mese novembre ore 14.00 sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il C.d.A. dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

ESU / EDILMASI MURATORI s.n.c. Incarico legale per azione esecutiva forzata.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Antonini Lorenzo	X	
2	Benini Federico	X	
3	Boscolo Deborah	X	
4	Corletto Daniele		X
5	Francullo Domenico	X	
6	Lai Alessandro	X	
7	Rucco Francesco		X
8	Soriolo Massimo		X
9	Vicentini Marco	X	

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Giarola Luciano – Nale Alberto – Trentini Emiliano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Vice Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;

Premesso che

- la ditta Edilmasi Muratori snc. di Badia Polesine, assuntrice dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio di Via dell'Artigliere n. 9, ultimava gli stessi con notevole ritardo;
- il collaudatore, in sede di rilascio del verbale di collaudo quantificava la penalità in applicazione del capitolato speciale d'appalto (prevista in lire 500.000 per ogni giorno di ritardo) in un ammontare complessivo pari a Lire 606.110.114 pari a €384.463,72 (importo risultante da lire 741.000.000 importo di penale da cui è stato detratto l'importo di lire 134.889.886 quale residuo credito della ditta appaltatrice);

Dato atto che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 26 gennaio 2000 è stato incaricato l'avv.to Luigi Righetti di Verona di assistere l'Azienda nella gestione della pratica attinente alla definizione dei rapporti conseguenti al contratto per la ristrutturazione dell'edificio di Via dell'Artigliere n. 9 con la ditta Edilmasi Muratori snc di Badia Polesine;

Rilevato che con atto di citazione del 4 luglio 2000 è stata avviata una causa civile avanti il Tribunale di Verona per richiedere il pagamento della penale pari a circa € 384.463,72;

Considerato che nella causa così instaurata la ditta Edilmasi Muratori snc. di Badia Polesine richiedeva il rigetto della domanda dell'ESU;

Preso atto che con nota prot. n. 552 pos. n. 38/1 del 03/03/2004 l'avv.to Luigi Righetti trasmetteva copia del dispositivo della sentenza del 25 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di Verona con la quale veniva condannata la ditta Edilmasi Muratori snc a pagare all'attrice la somma di € 319.362,91 con gli interessi legali dal 11.07.2000 al saldo, oltre alle spese di lite, IVA, CPA e rimborso forfettario;

Dato atto che con Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 17.11.2004 è stato incaricato l'avv.to Righetti Luigi a svolgere gli atti esecutivi occorrenti al fine di ottenere il pagamento di quanto indicato in sentenza, delle spese di registrazione della sentenza e delle spese successive consequenziali;

Considerato che in data 9 marzo 2005 prot. n. 707 pos. n. 38/1 è pervenuta una nota dell'avv.to Righetti con la quale si comunicava l'avvenuta notifica di un atto di citazione d'appello da parte di Edilmasi Muratori snc datata 02.03.2005 avverso la sentenza del Tribunale di Verona;

Considerato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28 aprile 2005 questa Azienda incaricava l'avv.to Righetti Luigi di resistere nel giudizio di appello nella causa con Edilmasi Muratori di Milan Bellino e C. snc di Badia Polesine ivi compresa la domiciliazione presso l'avv.to Giorgio Pinello con studio in San Polo Calle de Mezo n. 3080/L;

Rilevato il decesso dell'avv.to Luigi Righetti avvenuto in data 18.08.2010 difensore di questa Azienda nella vertenza giunta al secondo grado di giudizio;

Vista la relativa comunicazione effettuata da questa Azienda con nota prot. n. 172 pos. n. 38/1 del 25.01.201, alla Corte di Appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 301;

Rilevato che:

- i tentativi di porre in esecuzione il titolo presso la sede della società con pignoramento del 15.04.2005 sono risultati infruttuosi,
- successivamente alla sentenza di primo grado la società Edilmasi Muratori s.n.c. ha ceduto un ramo d'Azienda,
- permane la responsabilità illimitata e solidale dei due soci;

Viste le considerazioni svolte dal Direttore dell'ESU di Verona con nota prot. n. 3640 pos. n. 38/1 del 21.10.2010;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento n. 35 del 22.10.2010 ha affidato l'incarico all'avv.to Alessandra Ponchia di verificare i presupposti per un'azione legale tesa al recupero della somma da Edilmasi Muratori di Milan Bellino & C. s.n.c.;

Vista la relazione dell'avv.to Alessandra Ponchia del 2 novembre 2011 inserito al protocollo di questa Azienda il 3 novembre 2011 al numero 3690 pos. n. 38/1 dalla quale emerge che:

- attraverso la visura camerale, in data 04.03.2004 la Società Edilmasi Muratori aveva effettuato una cessione d'azienda in favore di Area s.r.l.;
- nello specifico ha ceduto ad Area s.r.l. il ramo d'azienda relativo ad appalti pubblici, escludendo il trasferimento dei "crediti preesistenti e futuri i quali resteranno rispettivamente a favore e a carico della parte cedente";
- da successive ispezioni presso l'Agenzia del Territorio è emersa poi l'esistenza di diverse proprietà immobiliari in capo sia a Edilmasi Muratori s.n.c. sia in capo ai relativi soci, sia in capo alla società Area s.r.l.;

Considerato che l'avv.to Alessandra Ponchia ha provveduto ad escutere le due polizze fideiussorie, rilasciate a titolo di cauzione provvisoria e definitiva per la gara di lavori di ristrutturazione della sede Amministrativa dell'ESU, dalle Assicurazioni Generali e Cattolica per complessivi € 85.130,22;

Considerato che permane un credito in linea capitale di € 234.232,69 (ovvero di € 319.362,91 di cui alla sentenza, decurtati gli importi incassati con le fideiussioni pari ad € 85.362,91) oltre gli interessi legali dal 11.07.2000 e oltre alle spese di procedimento di primo grado alle quali dovranno aggiungersi quelle del grado d'appello;

Valutato opportuno incaricare l'avv.to Alessandra Ponchia a proseguire con l'azione esecutiva forzosa in danno di Edilmasi Muratori s.n.c.;

Vista la nota del 23 novembre 2011 registrato al prot. Aziendale al n. 4227 pos. n. 38/1 del 24 novembre 2011 con la quale l'avv.to Alessandra Ponchia per la futura attività volta al recupero forzoso del credito stima in € 3.000,00 l'importo dell'onorario preventivabile, pur non essendo al momento prevedibile la concreta attività da espletarsi;

Vista la disponibilità del bilancio;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 6
- Consiglieri votanti	N. 6
- Voti favorevoli	N. 6
- Voti contrari	N. ==
- Astenuti	N. ==

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- di incaricare l'avv.to Alessandra Ponchia Via Rezzonico n. 6 35131 Padova P. IVA 03435250281 C.F. PNCLSN70L5362241 a proseguire, nelle more dell'estinzione definitiva della causa, in considerazione delle scarsissime possibilità che Edilmasi Muratori s.n.c. riassuma la causa medesima, con l'azione esecutiva forzosa in danno di Edilmasi Muratori s.n.c. dei suoi soci e degli aventi causa;
- di impegnare in via preventiva l'importo pari € 5.000,00 all'UPB 1 – 111 "Spese Legali" del bilancio 2011 che presenta sufficiente disponibilità.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della L.R. 8/98.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. 5.000,00 sul cap. U1-111

del Conto / C del Bilancio 2011

al n. 485 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, 28.11.2011

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____.

IL DIRETTORE